



COMUNE DI PESSINETTO
Provincia di Torino

REGOLAMENTO

***“ISTITUZIONE, COMPOSIZIONE E MODALITA’ DI
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL
PAESAGGIO, AI SENSI DELL’ART. 148 DEL D.LGS. N. 42/2004 E
S.M.I. E DELL’ART. 4 DELLA L.R. N. 32/2008”***

*Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 15.07.2009
esecutiva ai sensi di legge*

Indice:

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 2 – FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE

Art. 3 – ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE

Art. 4 – FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

Art.5 – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, in conformità al decreto legislativo, 22.01.2004, n. 42, alla legge regionale, 1.12.2008, n. 32, ed ai criteri stabiliti dalla Regione Piemonte con D.G.R. 1.12.2008, n. 34-10229, disciplina l'istituzione, la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione locale per il paesaggio di cui all'art. 4 della legge regionale, 1.12.2008, n. 32, per l'espressione dei pareri previsti dall'art. 148, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Art. 2 – FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione locale per il paesaggio è nominata con provvedimento del Sindaco pro-tempore su proposta della Giunta Comunale, ed è composta da n. 3 componenti, di cui uno è nominato Presidente dalla commissione medesima, in possesso di diploma di laurea, aventi esperienza almeno triennale maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, nelle specifiche materie, da dimostrare mediante curriculum vitae, come di seguito specificato.

2. I n. 3 componenti dovranno essere in possesso di diploma di laurea, attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio naturale.

3. La Commissione resta in carica fino alla scadenza del mandato del Sindaco che l'ha nominata (massimo cinque anni) e pertanto al momento dell'insediamento del nuovo Sindaco, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di 45 giorni ed entro tale termine deve essere ricostituita.

Il mandato può essere rinnovato, ai componenti, per una sola volta.

4. Non possono far parte della Commissione:

- a) I fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato dei componenti l'Amministrazione Comunale in carica; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
- b) I dipendenti dello Sportello Unico per l'edilizia o Settore Tecnico Comunale.
- c) I componenti della Commissione Igienico Edilizia Comunale.
- d) Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali.

5. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Sindaco.

6. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4,

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive e per assenza, anche giustificata, a più della metà delle sedute nel corso dell'anno solare.

7. La decadenza è dichiarata dal Sindaco su proposta del Presidente della Commissione.

8. I componenti decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro 45 giorni dalla data di dichiarazione di decadenza o dalla data di ricevimento della lettera di dimissioni.

Art. 3 – ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

2. La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio, vincolante per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale, secondo quanto disposto dall'art. 3 – comma 2 della legge regionale n. 32/2008.

3. La Commissione è altresì competente all'espressione del parere vincolante previsto dall'art. 49, 15° comma – legge regionale 5.12.1977, n. 56, in merito ai titoli abilitativi degli interventi che ricadono su aree o su immobili che nella prescrizione degli strumenti locali sono definiti di interesse storico artistico ed ambientale. In tale fattispecie la Commissione dovrà esprimersi entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della pratica.

4. Alla Commissione possono essere altresì richiesti pareri preventivi da parte del Responsabile del Settore Tecnico, del Procedimento e da parte del Direttore Generale e/o Segretario Comunale.

5. Il Sindaco o l'Assessore delegato, la Giunta ed il Consiglio Comunale, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, hanno facoltà di richiedere pareri alla Commissione, nelle materie di competenza.

Art. 4 – FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

- 1.** La Commissione, nella prima seduta, elegge il Presidente, scelto tra i componenti, che abbia maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito delle competenze di cui all'art. 2 – comma 2.
- 2.** La Commissione si riunisce in base alle necessità, rappresentate dal Responsabile del Settore Tecnico o dal Responsabile del Procedimento.
- 3.** Le riunioni della Commissione non sono pubbliche. Qualora opportuno, il Presidente potrà ammettere il solo progettista, limitatamente per l'illustrazione del progetto, ma non alla successiva attività di esame e di rilascio del parere.
- 4.** Il Sindaco designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di Segretario della Commissione, senza diritto di voto.
- 5.** Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.
- 6.** Assistono ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa.
- 7.** In caso di assenza del Presidente ne fa le veci il componente più anziano di età.
- 8.** La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria tecnica dell'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 9.** Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta su registro, o su schede di supporto informatico, numerate e firmate dal Segretario stesso e dai componenti della Commissione. Il verbale deve indicare il luogo, la data della riunione e i nominativi dei presenti.
- 10.** Ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D.LGS. 22. 01.2004, n. 42, la partecipazione alla Commissione è gratuita, salvo l'eventuale rimborso spese, che saranno riconosciuti nel rispetto delle Leggi e Regolamenti vigenti.

Art.5 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento, si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia.

2. Il presente Regolamento entrerà in vigore, in seguito alla approvazione da parte dell'organo competente, secondo quanto stabilito dall'ordinamento vigente.